

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Universitdeglistudi/Corsidilaureaedidottorato/ConsigliodiStato29gennaio2018n.617/index.html>

## **I corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca non possono essere svolti solo in lingua inglese**

[Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2018, n. 617](#)

### **Università degli studi – Corsi di laurea e di dottorato – Svolti integralmente in lingua inglese – Illegittimità.**

*E' illegittima, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. l), l. 30 dicembre 2010, n. 240, la delibera del Senato accademico di una Università che prevede che interi corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca siano svolti in lingua inglese (1).*

(1) Ricorda la Sezione che con [ordinanza 22 gennaio 2015, n. 242](#) la sez. VI aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lett. l), l. 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui consente l'attivazione generalizzata ed esclusiva (cioè con esclusione dell'italiano) di corsi in lingua straniera.

La Corte, con sentenza 24 febbraio 2017, n. 42, ha rigettato tale questione, ritenendo che possa essere fornita un'interpretazione della norma censurata idonea ad escluderne l'illegittimità.

In relazione alla valenza della lingua italiana, ha affermato che dal principio fondamentale della tutela delle minoranze linguistiche di cui all'art. 6 Cost. si desume come la lingua sia «elemento fondamentale di identità culturale e (...) mezzo primario di trasmissione dei relativi valori», «elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare».

In relazione alla valenza delle lingue straniere, la Corte ha affermato che: «La progressiva integrazione sovranazionale degli ordinamenti e l'erosione dei confini nazionali determinati dalla globalizzazione possono insidiare senz'altro, sotto molteplici profili, tale funzione della lingua italiana: il plurilinguismo della società contemporanea, l'uso d'una specifica lingua in determinati ambiti del sapere umano, la diffusione a livello globale d'una o più lingue sono tutti fenomeni che, ormai penetrati nella vita dell'ordinamento costituzionale, affiancano la lingua nazionale nei più diversi campi».

Al fine di bilanciare questi due valori la Corte costituzionale ha affermato che i fenomeni di internalizzazione non devono costringere la lingua italiana «in una posizione di marginalità: al contrario, e anzi proprio in virtù della loro emersione, il primato della lingua italiana non solo è costituzionalmente indefettibile, bensì - lungi dall'essere una formale difesa di un retaggio del passato, inidonea a cogliere i mutamenti della modernità - diventa ancora più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé». Ne consegue che l'obiettivo dell'internazionalizzazione «deve essere soddisfatto, tuttavia, senza pregiudicare i principî costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell'accesso all'istruzione universitaria e della libertà d'insegnamento».

Alla luce dei principi costituzionali sopra riportati la Corte ha ritenuto che «ove si interpretasse la disposizione oggetto del presente giudizio nel senso che agli atenei sia consentito predisporre una generale offerta formativa che contempra interi corsi di studio impartiti esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano, anche in settori nei quali l'oggetto stesso dell'insegnamento lo richieda, si determinerebbe, senz'altro, un illegittimo sacrificio di tali principi».

La Corte ha ritenuto che dell'art. 2, comma 2, lett. 1), l. n. 240 del 2010 sia possibile fornire una lettura costituzionalmente orientata, «tale da contemperare le esigenze sottese alla internazionalizzazione - voluta dal legislatore e perseguibile, in attuazione della loro autonomia costituzionalmente garantita, dagli atenei - con i principi di cui agli artt. 3, 6, 33 e 34 Cost.».

Tale principi costituzionali, «se sono incompatibili con la possibilità che interi corsi di studio siano erogati esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano, nei termini dianzi esposti, non precludono certo la facoltà, per gli atenei che lo ritengano opportuno, di affiancare all'erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari». In questa ottica «una offerta formativa che preveda che taluni corsi siano tenuti tanto in lingua italiana quanto in lingua straniera» non comprime affatto i suddetti principi, «né tantomeno li sacrifica, consentendo, allo stesso tempo, il perseguimento dell'obiettivo dell'internazionalizzazione».

Ciò vale solo, conclude la Corte, con riferimento «all'ipotesi di interi corsi di studio universitari». La disposizione qui scrutinata, «a dimostrazione di come l'internazionalizzazione sia obiettivo in vario modo perseguibile e, comunque sia, da perseguire» consente invece «l'erogazione di singoli insegnamenti in lingua straniera».

Con riferimento all'impugnata delibera del 21 maggio 2012 del Senato accademico del Politecnico di Milano, la Sezione rileva che sono stati previsti «interi corsi» in lingua inglese, con conseguente violazione dell'art. 2, l. n. 240 del 2010, nel significato che ad esso ha assegnato la Corte costituzionale.

Quanto esposto non esclude che l'Università possa, come sottolineato sempre dal giudice delle leggi: i) «affiancare all'erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari»; i) erogare «singoli insegnamenti in lingua straniera».